

RIEPILOGO QUESITI

Q.32

In riferimento alla gara in oggetto si chiede il seguente chiarimento.
le imprese nominate nella terna dei subappaltatori devono produrre il DGUE ai sensi dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Risposta al Q.32

In merito al presente quesito, si ribadisce quanto già precisato in occasione del quesito n. 24.

Q.31

Si chiede di chiarire:

- 1) Disciplinare di gara punto 3 (pag. 14) - se l'indicazione dei tecnici abilitati, nel caso in cui non siano all'interno dell'organico aziendale, debba essere inserita nella busta B - offerta tecnica o nella busta A - documentazione
- 2) Disciplinare di gara punto 4.1 (pag. 14) - se l'offerta temporale debba essere espressa in giorni "di riduzione" sul tempo posto a base di gara di 550 giorni o debba essere espressa come giorni di esecuzione proposti per l'esecuzione dei lavori
- 3) Disciplinare di gara punto 5 "altre condizioni rilevanti per la partecipazione (pag. 15) - le condizioni riportate a questo punto sembrano le stesse richieste nella busta A - documentazione e non si capisce perchè siano "altre" condizioni. Si chiede di chiarire questo punto

Risposta al Q.31

In merito al presente quesito si chiarisce quanto segue:

- 1) Si richiama quanto segue con riferimento alle disposizioni di cui a pag. 14 del Disciplinare di gara: - *"... Qualora non vi sia, all'interno dell'organico aziendale, la presenza di un tecnico abilitato, quest'ultimo dovrà essere appositamente indicato dall'offerente tramite specifica dichiarazione. In ogni caso il concorrente dovrà obbligarsi nei confronti della Stazione Appaltante affinché il Tecnico sottoscrittore degli elaborati venga impegnato al compimento delle operazioni di verifica da effettuare in sede di validazione del progetto esecutivo, così come integrato dalle migliorie proposte. ..."*.
Si precisa, in tal senso, che la dichiarazione con la quale vengono indicati i progettisti e la dichiarazione inerente le operazioni di verifica e di validazione del progetto esecutivo come sopra indicato, devono essere contenute nella "busta - B - Offerta Tecnica".
- 2) Si richiama quanto segue con riferimento alle disposizioni di cui a pag. 14 al punto 4.1 del Disciplinare di gara:
"... L'offerta temporale è redatta mediante dichiarazione di riduzione espressa in giorni naturali e consecutivi sul tempo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori che è pari a 550 giorni ...".
- 3) Trattandosi di condizioni e non di documentazione di cui alla busta A la richiesta non è esaustiva, dovendosi, in tal senso, specificare esattamente quali siano le condizioni di cui si richiede il chiarimento.

Q.30

Nel disciplinare di gara si richiedono alcune dichiarazioni che nel DGUE non sembrano essere presenti come ad esempio "il tipo di raggruppamento di imprese (verticale, orizzontale o misto) con l'indicazione delle parti della prestazione che ciascuna impresa appartenente al R.T.I. o al consorzio intende svolgere, nonché del loro valore percentuale". Tali informazioni vanno rese con dichiarazioni separate o va modificato il DGUE? L'insussistenza di cause ostative per i subappaltatori come va dichiarata?

Risposta al Q.30

In merito alla prima domanda del presente quesito, si ribadisce quanto già precisato in occasione della prima domanda del quesito 25.

In merito alla seconda domanda del presente quesito, si ribadisce quanto già precisato in occasione del quesito 24.

Q.29

si chiede in merito alla gara: "NUOVE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL QUARTIERE FIERISTICO DI FOGGIA Leggi n° 350/2003 e n° 311/2004": se i subappaltatori che si devono indicare obbligatoriamente, nella compilazione dei documenti, devono obbligatoriamente anche loro essere in possesso di categorie SOA.

Risposta al Q.29

In merito al presente quesito si richiama il contenuto dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, che definisce inequivocabilmente quali siano le attività che costituiscono "subappalto", con la conseguente necessità di indicazione di potenziali subappaltatori qualificati.

Q.28

Con la presente siamo a chiedervi il seguente chiarimento in merito al sopralluogo della gara in oggetto. Il presente *omissis* ha delegato un dipendente della Ditta *omissis* consorziata esecutrice dei lavori per effettuare il sopralluogo.

Essendo due le ditte consorziate esecutrice dei lavori *omissis* e *omissis*, che concorreranno per il *omissis*, si chiede se il sopralluogo che è stato già effettuato da una ditta consorziata *omissis*, deve essere a pena di esclusione effettuato anche dall'altra impresa consorziata *omissis*.

In tal caso vi chiediamo di indicarci una data in cui poter effettuare il sopralluogo anche alla ditta *omissis*.

Risposta al Q.28

Si precisa che, ai sensi di quanto indicato dal Disciplinare di Gara a pag. 9 ultimo capoverso, i termini per la richiesta di effettuazione dei sopralluoghi sono ormai scaduti.

Q.27

La scrivente impresa, qualora volesse subappaltare quota parte di entrambe le categorie, oggetto dell'appalto, nel rispetto del 30% dell'importo complessivo di contratto, chiede se, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs.vo.50/16 comma 6, l'indicazione della terna dei subappaltatori è da intendersi per ogni singola categoria?

In caso di risposta affermativa, né conseguirebbe l'indicazione di un totale di sei subappaltatori, 3 per la categoria prevalente OG1 e 3 per la categoria scorporabile OG11.

Risposta al Q.27

In merito al presente quesito, si ribadisce quanto già precisato in occasione del quesito n. 26.

Q.26

Si chiede di chiarire :

Con riferimento alle disposizioni di cui a pag. 16 al punto 5 del Disciplinare di gara : *“in caso di ricorso al “subappalto” è sufficiente l'indicazione di quali siano le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, eventualmente si intendono subappaltare (nel rispetto del 30% dell'importo complessivo netto di contratto) ed ai sensi dell'art. 105, comma 6 del predetto decreto, indicando obbligatoriamente una terna di subappaltatori, SI CHIEDE conferma sia obbligatorio indicare la terna del subappaltatori sia per la categoria OG1 che per la OG11;*

Ed in caso di ATI la dichiarazione di ricorso al subappalto deve essere unica e presentata dall'ATI oppure ciascuna società dell'ATI deve indicare la propria terna di subappaltatori?

Risposta al Q.26

In merito al presente quesito, si precisa quanto segue con riferimento alle disposizioni di cui al Disciplinare di Gara – Parte Terza Presentazione dell'Offerta, Punto 2” Busta A Documentazione” lettera x), che testualmente recita: *l'indicazione di quali siano le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016, eventualmente intende subappaltare (nel rispetto del 30% dell'importo complessivo netto di contratto), ed ai sensi dell'art. 105, comma 6 del predetto Decreto, indicando obbligatoriamente una terna di subappaltatori. Si ricorda che la mancata o incompleta indicazione non consentirà il rilascio dell'autorizzazione prescritta dal medesimo art. 105.* Nello specifico, risultando necessario due diverse iscrizioni, il concorrente valuterà, in relazione alle iscrizioni possedute dai subappaltatori indicati, se produrre due diverse terne, una per ciascuna categoria subappaltabile, o un'unica terna.

Si richiama, inoltre, quanto precisato a pag. 6, primo capoverso, del medesimo Disciplinare.

Q.25

Riscontriamo il bando e disciplinare per chiedere i seguenti chiarimenti:

1. se sono stati predisposti da parte dell'ente dei modelli per poter rendere le dichiarazioni richieste al **punto A pag. da 2 a 7 del disciplinare** e da inserire nella "Busta A - Documentazione". Sul portale dell'ente al momento è scaricabile solo il modello DGUE che peraltro non contiene tutte le dichiarazioni richieste.

2. se le dichiarazioni richieste al **punto d) pag. 3 del disciplinare**, possono essere rese direttamente dal legale rappresentante, in luogo dei soggetti di cui dall' art. 80, comma 3 del D.lgs 50/2016, assumendosene la relativa responsabilità.

Risposta al Q.25

In merito al presente quesito, si precisa quanto segue:

1. con riferimento alle disposizioni di cui al Disciplinare di Gara – Parte Terza Presentazione dell’Offerta, Punto 2”Busta A Documentazione” a pag. 11, è riportata la seguente dicitura: “**NB: L’eventuale utilizzazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) sostituisce le relative dichiarazioni innanzi riportate.**”. In tal senso, si intende chiarire che, l’eventuale utilizzazione del DGUE, non esonera il concorrente dalla presentazione di dichiarazioni eventualmente in esso non riportate comunque richieste dal Disciplinare di Gara.
2. Le dichiarazioni richieste dovranno essere rese da tutti i soggetti richiamati dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui vi fossero soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero soggetti in carica temporaneamente impossibilitati al rilascio delle dichiarazioni, il concorrente potrà, per mezzo del Legale Rappresentante, rendere le dichiarazioni stesse, assumendone la responsabilità.

Q.24

sottoponiamo il seguente quesito: Se l’impresa indica le lavorazioni da subappaltare e di conseguenza la terna dei subappaltatori, si chiede se questi ultimi dovranno compilare il proprio DGUE.

Risposta al Q.24

In merito al presente quesito, si precisa quanto segue con riferimento alle disposizioni di cui a pag. 16, al punto 5, del Disciplinare di gara, peraltro già specificato al quesito 18:

“In caso di ricorso al “subappalto” è sufficiente l’indicazione di quali siano le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016, eventualmente si intendono subappaltare (nel rispetto del 30% dell’importo complessivo netto di contratto), ed ai sensi dell’art. 105, comma 6 del predetto Decreto, indicando obbligatoriamente una terna di subappaltatori. Si ricorda che la mancata o incompleta indicazione non consentirà il rilascio dell’autorizzazione prescritta dal medesimo art. 105.”

Q.23

è possibile presentare la polizza cartacea in firma digitale accompagnata da CD con all’interno la firma in p7m della compagnia?

Risposta al Q.23

Con riferimento alla cauzione provvisoria si riporta di seguito quanto riportato a pag. 7, lettera B) 3° capoverso del disciplinare di gara:

“La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Il relativo documento dovrà recare la firma in originale del rappresentante legale, o suo delegato, sia dell’impresa concorrente che dell’istituto emittente”.

La ditta concorrente, pertanto, dovrà necessariamente rispettare le suindicate disposizioni dettate dal Disciplinare di gara.

Q.22

1. Cosa si intende per “...miglioramenti che l’Ente ritiene acquisire sulle caratteristiche strutturali dell’opera...”? Sono ammesse modifiche tipologiche delle stesse?
2. Il “...pieno rispetto dei requisiti prestazioni indicati nel progetto posto a base di gara...” possono essere compromessi dalla scelta di tipologie strutturali diverse?
3. Le richieste di miglorie (durabilità e sistemi innovativi) può intendersi attuabile attraverso la scelta di realizzazioni di opere in stabilimento e non in cantiere?
4. Per Sistemi Innovativi sono concepibili interventi che prevedono l’applicazione di Isolatori alla base?

Risposta al Q.22

In merito al presente quesito si rimanda ai dettati del Disciplinare di gara.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi delle disposizioni di cui a pag. 11 punto 3 del Disciplinare di Gara, la documentazione tecnica presentata sarà valutata dalla Commissione di Gara. Le ditte concorrenti dovranno pertanto inserire nella documentazione stessa tutti gli elaborati scritto-grafici ritenuti utili ai fini della valutazione della propria offerta tecnica.

Q.21

relativamente alla procedura di gara in oggetto, in merito alla proposta tecnica di migloria relativa al punto 2.1.A. del disciplinare di gara,

1. considerato che alla parte terza, art. 3 lo stesso recita:

- “le miglorie presentate dall’impresa partecipante all’appalto dovranno avere un livello di definizione pari alla progettazione esecutiva (in termini di specifiche ed elaborati grafici)”;
- ed in subordine che il concorrente nell’offerta tecnica presenti “i miglioramenti proposti a livello esecutivo assumendosi il relativo onere di ingegnerizzazione dell’intero progetto”,

si chiede se sia sufficiente presentare in sede di offerta la proposta migliorativa, riguardante le strutture, con stralci che abbiano il livello di un progetto esecutivo la cui ingegnerizzazione sia redatta in seguito all’eventuale aggiudicazione dei lavori.

2. In caso contrario, si chiede se fosse possibile effettuare un ulteriore sopralluogo sui luoghi oggetto d’appalto, per eseguire con adeguate attrezzature alcuni sondaggi geognostici al fine di adeguare, già in questa fase il progetto esecutivo a base di gara alle vigenti norme tecniche delle costruzioni.

Risposta al Q.21

In merito al presente quesito si ribadisce quanto già specificato in occasione del quesito 6 lett.a). Per quanto attiene alla possibilità di effettuare ulteriore sopralluogo, i relativi termini e modalità sono fissati dal Disciplinare di gara.

Q.20

la scrivente impresa dovendo partecipare in ATI come mandante di un raggruppamento d'impres e trovandosi in concordato preventivo con continuità aziendale deve ricorrere necessariamente all'istituto di avvalimento anche se in possesso della cat. OG1 III si chiede quindi conferma della seguente partecipazione: ... *omissis* (dati sensibili)

Risposta al Q.20

In merito al presente quesito, si precisa quanto segue, peraltro già specificato al quesito 15:

- si riporta quanto specificato a pag. 11, al punto 2.1 lett. c) del Disciplinare di gara:

“non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 comma 11 del d. lgs. n. 50/2016.”

Per quanto attiene alla specifica situazione, qualora ritenuto, comunque, di poter partecipare alla procedura di cui trattasi in forza delle normative e della documentazione richiamata nell'*omissis* del presente quesito, si ribadisce quanto già comunicato in occasione del quesito n. 19.

Q.19

Premesso che

- La società ha ottenuto dal Tribunale di competenza il decreto di Omologa del concordato preventivo presentato nel 2015.;
- In base all'art. 181 L.F. "la procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione";
- in riferimento alla Determinazione n.3 del 23/04/2014 dell'ANAC "la causa ostantiva in caso di concordato preventivo "ordinario" decorre dalla domanda di ammissione al concordato, e cessa con il decreto di omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'articolo 180 L.F.;

La scrivente ritiene di non dover dichiarare di essere in concordato preventivo in continuità aziendale e di conseguenza di non dover richiedere l'avvalimento di altra società ne l'autorizzazione del giudice delegato.

Risposta al Q.19.

In riferimento al presente quesito si comunica che ai sensi delle disposizioni di cui a pag. 20 punto 2 del Disciplinare di Gara la documentazione amministrativa presentata sarà valutata dalla Commissione di Gara.

Le ditte concorrenti dovranno pertanto inserire nella documentazione stessa tutte le notizie ritenute utili ai fini dell'ammissione alle fasi successive, ivi compreso quanto indicato nel quesito che si riscontra.

Q.18

Con la presente si chiede di chiarire se una terna dei subappaltatori da indicare obbligatoriamente ai sensi dell'art. 105, comma 6 del predetto Decreto, comprende sia la categoria OG1 che la categoria OG11.

Risposta al Q.18

Si richiama quanto segue con riferimento alle disposizioni di cui a pag. 16, al punto 5, del Disciplinare di gara:

“In caso di ricorso al “subappalto” è sufficiente l’indicazione di quali siano le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016, eventualmente si intendono subappaltare (nel rispetto del 30% dell’importo complessivo netto di contratto), ed ai sensi dell’art. 105, comma 6 del predetto Decreto, indicando obbligatoriamente una terna di subappaltatori. Si ricorda che la mancata o incompleta indicazione non consentirà il rilascio dell’autorizzazione prescritta dal medesimo art. 105.”

Q.17

Lo scrivente possiede la qualificazione nella categoria OG1 con classifica VIII e OG11 con classifica III-bis. Subappaltando il 30% dei lavori della categoria OG11, l'importo da coprire per tale categoria sarebbe pari a € 1.687.613,21. Ai sensi dell'art.61 co.2 del DPR 207/2010 la qualificazione nelle categorie previste abilita le imprese a partecipare alla gara ed a eseguire i lavori nei limiti dell'importo della propria classifica incrementato di quinto pertanto lo scrivente dovrebbe poter eseguire lavori per un importo pari € 1.800.000. Si chiede pertanto se in base alle considerazioni sopra esposte, l'impresa e' abilitata a partecipare alla gara in oggetto come impresa singola dichiarando il 30% di subappalto nella categoria OG11.

Risposta al Q.17

Si richiama quanto segue con riferimento alle disposizioni di cui a pag. 10, al punto 2.1, del Disciplinare di gara:

*“..... attestazione SOA per prestazioni di costruzione regolarmente autorizzata per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere e precisamente nella categoria prevalente **OG 1** per classifica pari al totale dei lavori diminuito dell'importo dei lavori appartenenti alle categorie scorporabili per le quali è posseduta la relativa qualificazione (attestazione SOA nella categoria **OG 11 classifica VI**) ovvero attestazione SOA nella categoria prevalente **OG1 (classifica VI)** e, con in riferimento alla categoria **OG 11 classifica IV**, possibilità di costituire un' ATI verticale con le seguenti precisazioni: il tipo di raggruppamento di imprese (verticale, orizzontale o misto) con l'indicazione delle parti della prestazione che ciascuna impresa appartenente al R.T.I. o al consorzio intende svolgere, nonché del loro valore percentuale”*

Si precisa, quindi, che la richiedente società non potrà partecipare come impresa singola.

Q.16

la scrivente chiede chiarimenti se: Il deposito al Genio Civile è stato fatto solo per le opere in cemento armato o anche per quelle in acciaio?

Risposta al Q.16

In merito al presente quesito, si precisa che la procedura relativa agli adempimenti normativi per le opere da realizzare in zona classificata sismica, quale quella di cui trattasi, è stata effettuata per tutte le tipologie di opere strutturali.

Q.15

la scrivente chiede chiarimenti in merito: **al punto pagina 8 lettera C. "Documentazione relativa all'avvalimento: Non è ammesso il ricorso all'avvalimento"**, in particolare si chiede in quali casi è valido quanto affermato al punto pagina 8 lettera C.

Risposta al Q.15

In merito al presente quesito, si riporta quanto specificato a pag. 11, al punto 2.1 lett. c) del Disciplinare di gara:

“non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 comma 11 del d. lgs. n. 50/2016.”

e, a maggior chiarimento, si riporta il dettato della norma sopra richiamata:

“Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.”

Q.14

In riferimento alla gara in oggetto si richiede se in merito alle migliorie (riferimento al secondo criterio 2.1A) da apportare al progetto, bisogna effettuare una relazione di calcolo delle migliorie stesse e qualora fosse indispensabile se la medesima relazione è conteggiata come aggiunta alle tavole oppure alle relazioni.

Risposta al Q.14

In merito al presente quesito, si informa la società richiedente che non vi sono elaborati imposti dalla stazione appaltante ai fini della redazione dell'offerta migliorativa.

Si richiama, infine, quanto dettato dalle disposizioni di cui a pag. 11, al punto 3 lett. b), del disciplinare di gara:

“... sono escluse dal limite delle suddette indicazioni eventuali verifiche numeriche o di calcolo in genere, relative a relazioni specialistiche”

Q.13 ... si chiede conferma che per il sub criterio 1.3 punti A - B - C e per il sub criterio 2.1 punti A - B - C il limite delle 3 facciate sia da considerarsi per ogni punto A - B - C, il subcriterio 1.3 e il sub criterio 2.1 saranno quindi complessivamente formati da 9 facciate A4. 25 righe, arial dimensione 12.

Risposta al Q.13.

In merito al presente quesito, si ribadisce quanto già precisato in occasione del quesito n. 6 lett. A, del quesito 7 - primo punto e del quesito 10.

Q.12

per la gara in oggetto, chiede se nel computo metrico delle migliorie, da inserire nell'offerta tecnica ed economica come indicato nel disciplinare di gara, devono essere riportate anche le lavorazioni che verranno sostituite e/o ridotte dalle migliorie proposte?

Risposta al Q.12

In merito al presente quesito, si espone quanto segue:

Relativamente all'offerta tecnica, si richiama quanto dettato dalle disposizioni di cui a pag. 11, al punto 3 lett. d), del disciplinare di gara:

“Computo Metrico dei Lavori, non estimativo, che sostanzzi non solo le migliorie proposte ma anche gli adeguamenti al progetto di gara derivanti dalle migliorie stesse.”

Relativamente all'offerta economica, si richiama quanto dettato dalle disposizioni di cui a pag. 15, al punto 4, del disciplinare di gara:

“All'offerta economica deve essere allegato il computo metrico estimativo relativo alle migliorie proposte.”

Si precisa, quindi, che entrambi i computi relativi alle migliorie proposte (computo metrico e computo metrico estimativo) dovranno sostanzziare non solo le migliorie proposte ma anche gli adeguamenti al progetto di gara derivanti dalle migliorie stesse.

Q.11

All'indice dell'elaborato Tav. 2 “RELAZIONE DI CALCOLO” è indicato come Allegato 2 CALCOLI ILLUMINOTECNICI”; il suddetto allegato è costituito da una sola pagina riportante i calcoli

illuminotecnico riferito all'ambiente "Biglietteria". Si chiede se il suddetto allegato è effettivamente costituito dal calcolo di un solo ambiente o ci sono altri ambienti?

Risposta al Q.11

In merito al presente quesito, si comunica che per un mero disguido l'Allegato 2 "Calcoli Illuminotecnici" della relazione di calcolo non comprende tutte le verifiche eseguite, per complessive 6 (sei) pagine. Pertanto, si è già provveduto ad integrare il suddetto elaborato nelle sue parti mancanti e renderlo scaricabile gratuitamente, nella sua interezza, dal sito dell'Ente.

Q.10

per il sub-criterio 1.3 i punti A B C devono essere i contenuti di una unica relazione tecnica riferita al sub criterio 1.3 oppure bisogna produrre una relazione per ciascun "sub criterio" A B C in quanto tali sono indicati dal disciplinare?

Risposta al Q.10.

In merito al presente quesito, si esplicita quanto riportato a pag. 11 al punto 3 lett.b) del disciplinare di gara e quanto già riscontrato in occasione dei quesiti 6 e 7, ovvero:

➤ *Relazione tecnica, da redigersi per il singolo sub-criterio di valutazione, con allegata eventuale documentazione esplicativa, costituita ciascuna da massimo 3 (tre) facciate formato A4, 25 (venticinque) righe, carattere "Arial dimensione 12"; sono escluse dal limite delle suddette indicazioni eventuali verifiche numeriche o di calcolo in genere, relative a relazioni specialistiche;*

Pertanto i sub criteri sono i punti 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.1 e 3.1 della tabella "criteri di valutazione" riportata a pag. 12 e 13 del disciplinare di gara.

Q.9

Con riferimento alla gara in oggetto si chiedono le seguenti informazioni:
- SE LA CATEGORIA OG11 E' INTERAMENTE SUBAPPALTABILE.

Risposta al Q.9

In merito al presente quesito si precisa che:

"le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs. n.50/2016, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso".

Si ritiene, inoltre, opportuno richiamare quanto previsto al punto 5 pag. 16 del disciplinare di gara:

"In caso di ricorso al "subappalto" è sufficiente l'indicazione di quali siano le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016, eventualmente si intendono subappaltare (nel rispetto

del 30% dell'importo complessivo netto di contratto), ed ai sensi dell'art. 105, comma 6 del predetto Decreto, indicando obbligatoriamente una terna di subappaltatori. Si ricorda che la mancata o incompleta indicazione non consentirà il rilascio dell'autorizzazione prescritta dal medesimo art. 105”.

Q.8

In merito alla gara di cui all'oggetto si chiedono chiarimenti inerenti i “criteri di valutazione” ove al punto “3.1” cito testualmente: è da intendersi la fornitura di un software applicativo di gestione integrata di tutte le funzioni. Quali si intendono tutte le funzioni? Se tutti gli impianti tecnologici come tvcc, sistemi parcheggi, controllo accessi pedonali, etc, sono già forniti di software gestionali proprietari.

Risposta al Q.8

Il testo citato non è riportato testualmente. Infatti, il Disciplinare di gara al punto 3, criterio 3.1, così realmente recita: “... È da intendersi la fornitura di un software applicativo di gestione integrata di tutte le funzioni, con sistema di monitoraggio dei consumi energetici nonché la descrizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura in oggetto ...”. Quindi, il sistema non solo deve gestire in forma integrata tutte le funzioni sinteticamente, e non esaustivamente, richiamate nel quesito, ma deve comprendere anche un sistema di monitoraggio dei consumi energetici e le attività di manutenzione.

Q.7.

in merito al contenuto della busta B – documentazione tecnica ed in particolare alla relazione tecnica da redigersi per il singolo sub-criterio di valutazione, si chiede se:

- I singoli sub-criteri sono identificati come 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 e 3.1 e quindi le relazioni da redigere sono in numero di 5, ognuna da 3 facciate, oppure il “singolo sub-criterio di valutazione” è da intendersi ogni sotto criterio identificato ad esempio come 1.3 A, 1.3 B, 1.3 C per cui le relazioni tecniche possono essere in numero di 9?
- Per il punto 2.1 A le relazioni di verifiche, i tabulati di calcolo e le altre relazioni specialistiche necessarie per l'eventuale miglioramento delle caratteristiche strutturali dell'opera sono da intendersi come allegati alla relazione tecnica e quindi non vincolati al numero, al numero di pagine, di righe e al formato del carattere?
- A pagina 13 del disciplinare di gara viene richiesta una dichiarazione del concorrente attestante che “ogni variazione e modifica tecnica migliorativa introdotta non comporterà alcun aumento del prezzo e dei tempi di realizzazione dell'opera posti a base di gara del presente appalto” da inserirsi a conclusione della relazione tecnica. Tale dichiarazione deve essere resa anche dal tecnico abilitato indicato dal concorrente? Tale dichiarazione rientra nel conteggio del numero di pagine delle relazioni?

Risposta al Q.7

In merito al quesito di cui al primo punto, si ribadisce quanto già precisato in occasione del quesito n. 6 lett. A.

In merito al quesito di cui al secondo punto, si ribadisce quanto già precisato in occasione del quesito n. 6 lett. C.

In merito al quesito di cui al terzo punto, si richiama quanto riportato a pag. 11 al punto 3 del disciplinare di gara, ovvero:

“La relazione tecnica dovrà obbligatoriamente concludersi con una dichiarazione del concorrente attestante che “ogni variazione e modifica tecnica migliorativa introdotta non comporterà alcun aumento del prezzo e dei tempi di realizzazione dell’opera posti a base di gara del presente appalto””.

Si precisa, quindi, che la suindicata dichiarazione dovrà essere sottoscritta solo dal concorrente ed è esclusa dal limite delle indicazioni riportate al punto 3 pagina 11 del disciplinare di gara.

Q.6.

Quesito A: ... Se ciascuno dei documenti richiesti nel Disciplinare [a) Relazione illustrativa, b) Relazione tecnica, c) Disegni d’insieme e di dettaglio, d) Computo metrico non estimativo] debba essere redatto separatamente:

1. per ciascun criterio di valutazione, inglobando insieme tutti i sub-criteri previsti (ad esempio, per il criterio 1: sub-criterio 1.1 lettera A + sub-criterio 1.2 lettera A + sub-criterio 1.3 lettere A+B+C), quindi in tutto tre gruppi di documenti (criterio1, criterio 2, criterio 3);

oppure

2. per ciascun sub-criterio di valutazione, inglobando insieme solo i sotto sub-criteri previsti (ad esempio, per il sub-criterio 1.3, lettera A + lettera B + lettera C), pertanto in tutto cinque gruppi di documenti (sub-criterio 1.1; sub-criterio 1.2; sub-criterio 1.3; sub-criterio 2.1; sub-criterio 3.1);

oppure

3. per ciascun sotto sub-criterio (ad esempio, per il sub-criterio 1.3, producendo elaborati distinti e separati per ciascuno dei sotto sub-criteri individuati da: lettera A, lettera B e lettera C), pertanto in tutto nove gruppi di documenti (sub-criterio 1.1: lettera A; sub-criterio 1.2: lettera A; sub-criterio 1.3: lettera A, lettera B e lettera C; sub-criterio 2.1: lettera A, lettera B e lettera C, sub-criterio 3.1).

Quesito B: ... Se gli elaborati da redigere a livello esecutivo, ai sensi della Sezione IV del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., devono essere:

esclusivamente quelli grafici, ovvero i << Disegni d’insieme e di dettaglio, in scala adeguata e rispondente alla normativa vigente >> ,

oppure

tutti gli elaborati tecnici, non esclusivamente quelli grafici (con esclusione di quelli economici e temporali), prescritti per il livello di progettazione esecutiva dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Quesito C: ... Con riguardo alle opere strutturali si chiede se, oltre alla “Relazione illustrativa” e alla “Relazione tecnica” nei limiti di pagine indicati dal Disciplinare di gara, si debbano produrre in fase di gara anche tutti gli elaborati necessari al rispetto del Cap. 10 del D.M. 14.01.2008.

Risposta al Q.6.

In merito al quesito A, si richiama quanto riportato a pag. 11 al punto 3 del disciplinare di gara, ovvero:

“ ... si prescrive che l’offerta migliorativa dovrà essere corredata da tutti gli elaborati tecnici, redatti ai sensi della Sezione IV del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., atti ad individuare l’opera nel suo complesso e pertanto dovrà essere costituita da:

a) *Relazione illustrativa, da redigersi per ogni di criterio di valutazione (punto 1, punto 2 e punto 3), costituita da massimo 4 (quattro) facciate formato A4, ciascuna composta da massimo 25 (venticinque) righe con carattere “Arial dimensione 12”;*

b) *Relazione tecnica, da redigersi per il singolo sub-criterio di valutazione, con allegata eventuale documentazione esplicativa, costituita ciascuna da massimo 3 (tre) facciate formato A4, 25*

- (venticinque) righe, carattere "Arial dimensione 12"; sono escluse dal limite delle suddette indicazioni eventuali verifiche numeriche o di calcolo in genere, relative a relazioni specialistiche;
- c) Disegni d'insieme e di dettaglio, in scala adeguata e rispondente alla normativa vigente, dai quali risultino le configurazioni proposte sia a livello generale che particolare. Tali disegni dovranno essere predisposti in modo da rispondere al singolo sub-criterio di valutazione.
- d) Computo Metrico dei Lavori, non estimativo, che sostanzialmente non solo le migliorie proposte ma anche gli adeguamenti al progetto di gara derivanti dalle migliorie stesse.

Tutte le Relazioni dovranno essere accompagnate da una testatina iniziale nella quale dovrà essere espressamente ed inequivocabilmente indicato il criterio e il relativo sub-criterio trattato. Tali testatine non rientreranno nel conteggio delle pagine suindicate".

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- i disegni di insieme e di dettaglio, in scala adeguata e rispondente alla normativa vigente, dai quali risultino le configurazioni proposte sia a livello generale che particolare, dovranno essere predisposti per ogni singolo sub criterio di valutazione elencati ai punti della tabella "criteri di valutazione" riportata a pag. 12 e 13 del disciplinare di gara;
- non è stato previsto un limite massimo di disegni da produrre per ogni singolo sub criterio di valutazione.

In merito al quesito B, si richiama quanto riportato a pag. 11 al punto 3 del disciplinare di gara, ovvero: "A tal fine si prescrive che l'offerta migliorativa dovrà essere corredata da tutti gli elaborati tecnici, redatti ai sensi della Sezione IV del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., atti ad individuare l'opera nel suo complesso ..."

In merito al quesito C, si richiama quanto riportato a pag. 11 al punto 3 lettera b) del disciplinare di gara, ovvero:

"... sono escluse dal limite delle suddette indicazioni eventuali verifiche numeriche o di calcolo in genere, relative a relazioni specialistiche;"

Q.5.

Domanda A: ... si chiede se sia possibile, senza modificare le scelte progettuali, operare uno slittamento planimetrico del corpo fuori terra rispetto alla posizione prevista nel progetto esecutivo a base di gara, mantenendo invece fissa la posizione prevista della parte interrata.

Domanda B: ... 2.1.C "Valorizzazione degli ingressi, della sistemazione esterna e delle aree a parcheggio" si chiede se in detto sub-criterio ed in relazione alla valorizzazione delle "aree a parcheggio", la Stazione appaltante si riferisce:

- a tutte le aree destinate a parcheggio, sia interne al 1° e 2° livello interrato, sia esterne a raso, coerentemente con quanto indicato nel Disciplinare di Gara in relazione al "Secondo criterio", e precisamente: <<... è interesse dell'Ente appaltante acquisire eventuali miglioramenti delle caratteristiche strutturali dell'opera, in particolare con l'elevazione degli standard di sicurezza e di durabilità, nonché della sua fruibilità interna ed esterna, fermi restando i requisiti di resistenza al fuoco ... >>.

oppure

- solo ai parcheggi esterni posti a raso in contiguità con "gli ingressi e le sistemazioni esterne".

Risposta al Q.5

In merito alla domanda A, si richiama quanto disposto a pag. 13, punto 1 e punto 3, del disciplinare di gara:

"1. ... Si precisa che le migliorie di cui al presente punto, senza modificare le scelte progettuali, possono riguardare la qualità dei materiali, le metodologie di esecuzione, il miglioramento di parti e di componenti etc. Migliorie proposte non conformi a quanto riportato saranno ritenute ininfluenti in fase di valutazione da parte della Commissione. Tutte le lavorazioni migliorative non comportano alcun

riconoscimento economico da parte dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente”.

“3. Le offerte migliorative aventi ad oggetto l'esecuzione di lavorazioni non contemplate in progetto, ma comunque ritenute utili al miglioramento della funzionalità degli interventi progettati, saranno valutate purché le stesse non determinino, a pena di non attribuzione punteggio, l'obbligo di riacquisizione di pareri e/o autorizzazioni, a meno degli aspetti di natura strutturale.

In merito alla domanda B, si ribadisce quanto già precisato in occasione del quesito n. 3 in risposta alla domanda n. 1, ovvero:

- gli ingressi da valorizzare sono sia quelli di accesso all'area fieristica che quelli di accesso al parcheggio interrato;
- le aree esterne delle quali si chiede la valorizzazione sono le aree sovrastanti la struttura interrata, comprese le rampe di accesso e di uscita, nonché la fascia di terreno che corre lungo Corso del Mezzogiorno, ricompresa tra detta viabilità e la struttura interrata;
- le aree a parcheggio da valorizzare sono sia quelle poste a quota piazza che quelle poste ai due piani interrati.

Q.4.

Ai fini della corretta partecipazione alla procedura in oggetto, si chiede se azienda in possesso di categoria OG1 in classifica 5[^] può configurarsi mandataria di costituendo RTI e se la stessa possa beneficiare dell'incremento di 1/5 della classifica.

Risposta al Q.4

In merito al quesito sopra riportato, si richiamano le disposizioni dettate a pag. 10, punto 2.1, del disciplinare di gara:

“Ai sensi dell’art.61 co.2 del DPR 207/2010 la qualificazione nelle categorie previste abilita le imprese a partecipare alla gara ed a eseguire i lavori nei limiti dell'importo della propria classifica incrementato di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base d'asta; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art.92 co.2.”

Q.3.

Domanda 1: In merito al sub criterio 2.1.C - Valorizzazione degli ingressi, della sistemazione esterna e delle aree a parcheggio, si chiede:

- di chiarire quali debbano essere gli ingressi da valorizzare, quelli di accesso all'area fieristica o questi ultimi e in aggiunta quelli di accesso al parcheggio interrato,
- di esplicitare quale siano le aree esterne oggetto d'intervento per le quali si richiede la valorizzazione, indicando con maggiore precisione il limite d'intervento delle attività da svolgere a quota Piazza,
- di chiarire se per aree di parcheggio si debbano intendere solo quelle esterne a quota della Piazza.

Domanda 2: è possibile rendere disponibili i file editabili sia quelli grafici che quelli dei computi metrici.

Risposta al Q.3.

In merito alla domanda 1, si precisa quanto segue:

- gli ingressi da valorizzare sono sia quelli di accesso all'area fieristica che quelli di accesso al parcheggio interrato;
- le aree esterne delle quali si chiede la valorizzazione sono le aree sovrastanti la struttura interrata, comprese le rampe di accesso e di uscita, nonché la fascia di terreno che corre lungo Corso del Mezzogiorno, ricompresa tra detta viabilità e la struttura interrata;
- le aree a parcheggio da valorizzare sono sia quelle poste a quota piazza che quelle poste ai due piani interrati.

In merito alla domanda 2, si precisa che non è previsto il rilascio di copia degli elaborati progettuali in formato editabile. Tanto precisato, si ribadisce, che tutta la documentazione relativa al progetto esecutivo (elaborati grafici, computo metrico, piano della sicurezza, capitolato speciale di appalto, schema di contratto, ecc.) è scaricabile gratuitamente dal sito dell'Ente, ferma restando la consegna della stessa su supporto informatico in sede di sopralluogo obbligatorio.

Q.2.

in merito al sopralluogo per la gara di cui in oggetto SI CHIEDE se è possibile che sia eseguito da soggetto con procura ma non dipendente.

Risposta al Q.2

In riferimento a quanto previsto al punto 2 lettera G (pag. 10) del disciplinare di gara si richiama quanto segue:

“Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto, purché dipendente dell'operatore economico concorrente”.

Tanto richiamato, si ritiene comunque possibile la partecipazione al sopralluogo di soggetto non dipendente purché munito di procura notarile.

Q.1.

è possibile soddisfare il requisito di capacità economico – finanziaria partecipando con ATI di tipo misto così costituito:

<!--[if !supportLists]-->·	<!--[endif]-->OG1 V	impresa x mandataria;
<!--[if !supportLists]-->·	<!--[endif]-->OG1 V	impresa y mandante;
<!--[if !supportLists]-->·	<!--[endif]-->OG11 IV	impresa w mandante;

Risposta al Q.1

Si richiama quanto segue con riferimento alle disposizioni di cui a pag. 10, al punto 2.1, del disciplinare di gara:

*“..... attestazione SOA per prestazioni di costruzione regolarmente autorizzata per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere e precisamente nella categoria prevalente **OG 1** per classifica pari al totale dei lavori diminuito dell'importo dei lavori appartenenti alle categorie scorporabili per le quali è posseduta la relativa qualificazione (attestazione SOA nella categoria **OG 11 classifica VI**) ovvero attestazione SOA nella categoria prevalente **OG1 (classifica VI)** e, con in riferimento alla categoria **OG 11 classifica IV**, possibilità di costituire un' ATI verticale con le seguenti precisazioni: il tipo di raggruppamento di imprese (verticale, orizzontale o misto) con l'indicazione delle parti della prestazione che ciascuna impresa appartenente al R.T.I. o al consorzio intende svolgere, nonché del loro valore percentuale”*

Si precisa, quindi, che le disposizioni di cui al disciplinare di gara prevedono anche la partecipazione di raggruppamenti di imprese di tipo misto, purché vengano indicate le parti delle prestazioni che ciascuna impresa appartenente al R.T.I. intenda svolgere, nonché del loro valore percentuale.